

# Ordinanza sul personale federale (OPers)

**Modifica del 15 agosto 2012**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 3 luglio 2001<sup>1</sup> sul personale federale è modificata come segue:

*Art. 91 cpv. 1<sup>bis</sup> e 2, frase introduttiva*

<sup>1bis</sup> Le attività svolte gratuitamente devono essere comunicate se non possono essere esclusi conflitti di interessi.

<sup>2</sup> L'esercizio delle cariche e delle attività di cui ai capoversi 1 e 1<sup>bis</sup> necessita dell'autorizzazione se:

*Art. 93*                      Accettazione di omaggi e di altri vantaggi  
(art. 21 cpv. 3 LPers)

<sup>1</sup> L'accettazione di vantaggi esigui conformi agli usi sociali non è considerata accettazione di omaggi ai sensi della legge. Sono considerati vantaggi esigui gli omaggi in natura il cui valore di mercato non supera i 200 franchi.

<sup>2</sup> Agli impiegati che partecipano a un processo di acquisto o decisionale è vietato accettare anche vantaggi esigui conformi agli usi sociali, se

- a. il vantaggio è proposto da:
  1. un offerente effettivo o potenziale,
  2. una persona che partecipa al processo decisionale o che è interessata da quest'ultimo; oppure
- b. non può essere esclusa una relazione tra la concessione del vantaggio e il processo di acquisto o decisionale.

<sup>3</sup> Se gli impiegati non possono rifiutare gli omaggi per motivi di cortesia sono tenuti a consegnarli all'autorità competente secondo l'articolo 2. L'accettazione per cortesia deve essere nell'interesse generale della Confederazione. L'accettazione e l'eventuale realizzazione di tali omaggi avviene tramite l'autorità competente secondo l'articolo 2 a favore della Confederazione.

<sup>4</sup> In caso di dubbio, gli impiegati accertano con i propri superiori l'ammissibilità dell'accettazione di un vantaggio.

<sup>1</sup> RS 172.220.111.3

*Art. 93a*      Inviti

(art. 21 cpv. 3 LPers)

<sup>1</sup> Gli impiegati rifiutano gli inviti suscettibili di compromettere la loro indipendenza o capacità di agire. Gli inviti all'estero devono essere rifiutati, salvo autorizzazione scritta del superiore.

<sup>2</sup> Agli impiegati che partecipano a un processo di acquisto o decisionale è vietato accettare inviti, se:

- a. l'invito è proposto da:
  1. un offerente effettivo o potenziale,
  2. una persona che partecipa al processo decisionale o che è interessata da quest'ultimo; oppure
- b. non può essere esclusa una relazione tra l'invito e il processo di acquisto o decisionale.

<sup>3</sup> In caso di dubbio, gli impiegati accertano con i propri superiori l'ammissibilità dell'accettazione di un invito.

*Art. 94a*      Ricusazione

(art. 20 LPers)

<sup>1</sup> Gli impiegati devono ricusarsi quando la loro imparzialità rischia di essere messa in dubbio a causa di un interesse personale in una determinata questione oppure per altri motivi. L'apparenza di prevenzione è motivo sufficiente di ricusazione.

<sup>2</sup> Sono considerati motivi di prevenzione segnatamente:

- a. le relazioni particolarmente strette oppure le amicizie o inimicizie personali nei confronti di persone fisiche o giuridiche che partecipano a un affare o a un processo decisionale oppure che sono interessate da questi ultimi;
- b. l'esistenza di un'offerta per un posto di lavoro da parte di una persona fisica o giuridica che partecipa a un affare o a un processo decisionale oppure che è interessata da questi ultimi.

<sup>3</sup> Gli impiegati presentano tempestivamente ai propri superiori i motivi di prevenzione inevitabili. In caso di dubbio, i superiori decidono in merito alla ricusazione.

<sup>4</sup> Agli impiegati che devono prendere o preparare una decisione si applica l'articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 1968<sup>2</sup> sulla procedura amministrativa (PA).

*Art. 94b*      Indipendenza

(art. 23 LPers)

*Il previgente articolo 94a capoverso 2 diventa articolo 94b.*

*Art. 94c* Affari per conto proprio

(art. 20 LPers)

<sup>1</sup> Gli impiegati non sono autorizzati a utilizzare informazioni che non sono di dominio pubblico, ottenute nell'ambito della loro attività professionale, per conseguire un vantaggio per sé o per terzi.

<sup>2</sup> Gli impiegati che dispongono segnatamente di informazioni che non sono di dominio pubblico, la cui divulgazione può influenzare la quotazione di valori mobiliari e valute in maniera prevedibile, non possono effettuare affari per conto proprio con tali valori mobiliari o valute. L'acquisto di valute per la copertura del fabbisogno giornaliero è sempre consentito.

<sup>3</sup> È considerato affare per conto proprio ogni negozio giuridico che:

- a. l'impiegato compie in nome proprio e per proprio conto o per conto di terzi;
- b. l'impiegato dà l'incarico di concludere per conto di persone vicine; oppure
- c. l'impiegato fa compiere da un terzo, in particolare al fine di nascondere la propria identità.

<sup>4</sup> Sono fatte salve le disposizioni di diritto borsistico e di diritto penale.

*Art. 94d* Concretizzazione degli obblighi comportamentali

(art. 20 LPers)

<sup>1</sup> I dipartimenti e le unità amministrative possono emanare istruzioni sugli articoli 91–94c al fine di evitare conflitti di interessi, l'apparenza di conflitti di interessi e l'abuso di informazioni che non sono di dominio pubblico.

<sup>2</sup> Possono disciplinare in maniera più severa o vietare l'accettazione di vantaggi esigui conformi agli usi sociali o di inviti, nonché gli affari per conto proprio.

## II

La presente modifica entra in vigore il 15 settembre 2012.

15 agosto 2012 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

